

Si dà atto sono collegati da remoto il Presidente del Tribunale di Cuneo dott. Demarchi Albengo e il Presidente di Sezione dott. Edmondo PIO, ai sensi dell'art. 7 co.1 del Regolamento.

Si allega al verbale la dichiarazione di riservatezza sottoscritta dal dott. Pio come da modello allegato al Regolamento.

I collegamenti 'da remoto' hanno luogo attraverso il programma Microsoft TEAMS messo a disposizione degli Uffici Giudiziari dalla DGSIA del Ministero della Giustizia come da note prot. DGSIA n. 7359.U del 27 febbraio 2020, 8661.U del 9 marzo 2020 e 4223 del 20 marzo 2020, nelle quali pure si specifica che i collegamenti effettuati con il detto programma su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture dell'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Ogni partecipante "da remoto" si impegna a adottare durante lo svolgimento della seduta comportamenti che assicurino la massima riservatezza delle comunicazioni e dello svolgimento della seduta, fatta salva la possibilità che eventuali persone interessate ad assistere ne facciano apposita richiesta al Presidente.

I componenti concordano sul divieto di acquisire e divulgare immagini, video e audio della seduta o di parte di essa.

E' presente il Presidente Vicario dott.ssa Alessandra BASSI in sostituzione del Presidente della Corte d'Appello dott. Barelli Innocenti per le pratiche nn. 1 e 2.

CORTE D'APPELLO DI TORINO. Decreto n. 7/2024 M. in data 08/02/2024 avente ad oggetto: *"Individuazione Presidente Supplente Sezione Agraria"*.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere PELOSI;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

CORTE D'APPELLO DI TORINO – Decreto n. 3/2024 in data 12/02/2024 - Schema di decreto di applicazione di un magistrato del distretto all'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo.

Il Consigliere CASPANI relazione quanto segue:

“Il Presidente della Corte ha proposto uno schema di decreto di applicazione presso l'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo di un magistrato, a tempo pieno, per sei mesi, individuando il dott. Sandro Vittorio CAVALLO che ha prestato il consenso, in servizio presso il Tribunale di Cuneo.

Le esigenze poste a fondamento della richiesta del Presidente f.f. del Tribunale di Sorveglianza si compendiano nell'attuale scopertura effettiva di organico, per effetto di impedimento di lunga durata, di 2 posti su 3, pari al 66%; nella pendenza al 20.11.23 di ben 8099 procedimenti; nella situazione di difficoltà del Tribunale di Sorveglianza di Torino che manca del Presidente e di due giudici, numero destinato a salire a tre dal 1° aprile.

Il Presidente della Corte da atto dell'impossibilità, per il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, di applicare ex art. 70 bis comma 2 lettera c) L. n. 354/1975, altro magistrato del Distretto in quanto sia a Novara che a Vercelli manca un magistrato. Peraltro l'art.68 prevede espressamente che il Presidente della Corte, su richiesta del Presidente del Tribunale di Sorveglianza, possa destinare temporaneamente un giudice ad esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito.

L'art. 168 della vigente circolare, dettagliando il disposto dell'art. 68, prevede:

“Alla supplenza e all'applicazione presso gli Uffici di sorveglianza si deve provvedere mediante altri magistrati di sorveglianza in tutti gli uffici territoriali del distretto e per tutte le funzioni, collegiali e monocratiche, attribuite al magistrato di sorveglianza.

2. I magistrati di prima nomina con funzioni di sorveglianza possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso gli Uffici di sorveglianza.

3. Nel caso in cui sia impossibile provvedere in conformità ai commi precedenti, il Presidente della Corte d'appello, su richiesta del Presidente del Tribunale di sorveglianza, può destinare in supplenza un magistrato in servizio presso altri uffici del distretto.

4. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato, indicando le ragioni che lo giustificano, con particolare riguardo alle esigenze di funzionalità dell'ufficio, all'opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza ovvero, di evitare oneri eccessivi o ingiustificati all'erario, in considerazione della particolare distanza tra uffici, difficoltà di collegamenti, previsione di lunghe trasferte a compenso.

5. La sostituzione del Presidente del collegio, assente o impedito, deve avvenire in

applicazione dell'articolo 70, comma 5, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.

4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non possono essere destinati ad altre funzioni, salva l'applicazione determinata dall'esigenza di portare a compimento procedimenti in corso.”

Si tratta quindi di valutare se sussistano i presupposti che rendono applicabile il comma 3 dell'art. 168.

Negli uffici di sorveglianza del Distretto si registrano le seguenti situazioni di scopertura d'organico e/o di impedimenti:

Alessandria 2 giudici in organico e 2 presenti;

Cuneo due impediti su tre, pari al 66%;

Novara 3 giudici in organico ed 1 vacante, con scopertura pari al 33%;

Torino 7 giudici + il presidente e 3 vacanze (dati riferiti dal Presidente f.f.), con scopertura pari al 42%;

Vercelli 4 giudici in organico e 2 presenti, con scopertura pari al 50%.

Il quadro che precede porta a ritenere che il Presidente f.f. potrebbe provvedere alla supplenza dei magistrati di Sorveglianza di Cuneo mediante un magistrato di Sorveglianza di Alessandria. Peraltro tale soluzione comporterebbe il verificarsi di “oneri eccessivi o ingiustificati all'erario, in considerazione della particolare distanza tra uffici, difficoltà di collegamenti, previsione di lunghe trasferte a compenso”, cioè di uno dei presupposti che, in base al comma 4, legittimano l'individuazione di un supplente in un Ufficio diverso dagli Uffici di Sorveglianza.

In tale ottica la scelta del Presidente della Corte dell'Ufficio da cui attingere è funzionale ad evitare tale forma di disservizio ed è conforme ai criteri stabiliti dalla circolare, in particolare dall'art. 98 comma 3 (*“l'applicato deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso”*) e dall'art. 99 comma 2 lettera a) *“va preferito il magistrato che ha prestato il consenso”*.

Nel caso di specie vi è stato il consenso espresso dal dott. Sandro Vittorio CAVALLO.

La possibilità di derogare a tale criterio è legata alla verifica di *“ragioni di servizio ed esigenze organizzative”* del Tribunale servente che impongano, ex art. 98 comma 3), una scelta differente.

Si deve aggiungere che in base all'art. 168 della Circolare, nonché agli articoli 3, 8 e 9 l'istituto utilizzabile non è quello dell'applicazione ma quello della supplenza infradistrettuale, previsto dagli artt. 9, 24, 62 – 70, ma anche in base a tali articoli il provvedimento del Presidente della Corte risulta legittimo.

Il richiamo al “consenso” del magistrato quale criterio d'individuazione dell'Ufficio e del magistrato, pur essendo previsto in materia di applicazioni è però un principio che informa tutta la disciplina, così come la deroga al criterio del consenso solo quando ciò sia imposto da ragioni di servizio ed esigenze organizzative diverse dell'Ufficio Servente.

Sul punto è necessario valutare le osservazioni depositate dal Presidente del Tribunale di Cuneo e dal Presidente della Sezione penale.

In organico risultano presenti il Presidente del Tribunale, i due presidenti di sezione e 20 giudici su 23, pari al 13% di scopertura. Nelle osservazioni si sottolinea che un posto di GIP-GUP è scoperto e che un MOT appena assegnato al dibattimento è prossimo al congedo per maternità.

Si sottolineano poi le difficoltà che determinerebbe l'applicazione del dr. CAVALLO perché:

dal 4 marzo a fine luglio ha calendarizzato 29 processi monocratici, alcuni con imputati detenuti;

fino ad ottobre 24 sono fissate udienze per circa 30 processi collegiali, da lui presieduti ed è evidenziato un caso di tentato omicidio con imputato ai domiciliari e con scadenza termini 2.5.24, la cui istruzione non è ancora iniziata.

Si legge poi:

“A fronte delle criticità sopra rappresentate si svolgono, pertanto, le seguenti richieste, in via gradata;

ritenere (ex art. 99 circolare) non idonea la disponibilità manifestata dal dr. CAVALLO, attese le gravi disfunzioni nell'ufficio di provenienza (Tribunale Cuneo) che il suo temporaneo abbandono (art. 89 c. II cit.) comporterebbe e, conseguentemente, procedere alla nomina d'ufficio di altro soggetto, come già previsto nel bando;

modificare l'applicazione da 'a tempo pieno' ad "a tempo parziale", consentendo quindi al dr. CAVALLO di continuare a trattare almeno i procedimenti collegiali (nella sola giornata del mercoledì)¹;

posticipare il termine di inizio dell'applicazione per consentire al dr. CAVALLO di portare a termine i procedimenti collegiali nei confronti di imputati sottoposti a misura cautelare e di prossima scadenza.”

Il Consiglio ritiene che sia inevitabile che l'applicazione di un giudice per sei mesi a tempo pieno ad altro Ufficio comporti disfunzioni e problemi organizzativi nell'Ufficio servente ma non ritiene che la situazione di organico e delle pendenze descritta nelle osservazioni imponga di disattendere il criterio del consenso.

Prende atto delle esigenze meritevoli di tutela espresse ed auspica che il Presidente della Corte le tenga in considerazione nel decreto che adotterà, eventualmente modellandolo diversamente dallo schema proposto, anche considerato che il dr. CAVALLO, si legge nelle osservazioni *“a seguito di convocazione da parte dei sottoscritti Presidenti, il dr. CAVALLO ha manifestato disponibilità a continuare a trattare processi collegiali in sede dibattimentale nei casi di impossibilità o di estrema difficoltà a comporre il collegio (per effetto di incompatibilità) e nei casi di urgenza di detti processi (imputati sottoposti a misura cautelare custodiale”*.

Il provvedimento del Presidente della Corte risulta adeguatamente motivato rispetto ai presupposti richiesti dall'art. 168 comma 3.

Sulla base delle considerazioni che precedono propone quindi parere favorevole, rappresentando però che non si tratta di applicazione ma di supplenza infradistrettuale.”

La Consigliera BELTRAMINO evidenzia che l'Ufficio di sorveglianza di Cuneo ha delle esigenze peculiari in quanto ha i detenuti in regime ex art. 41 bis e quindi un maggior carico di lavoro.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere CASPANI;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni da parte del magistrato interessato,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

IL SEGRETARIO
F.to Antonia Mussa

LA PRESIDENTE VICARIA
F.to Alessandra Bassi

Si scollegano il Presidente del Tribunale di Cuneo e il Presidente di Sezione del Tribunale di Cuneo.

Per esigenze organizzative la trattazione della pratica n. 13 viene anticipata dopo la pratica n. 3

CARDI dott.ssa Angelica, giudice del Tribunale di Vercelli - Istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione ad assumere incarico extragiudiziario.

In merito alla pratica n. 3 il Consigliere Monti relaziona quanto segue.
La Presidente del Tribunale di Vercelli ha inoltrato, il 12/02/2024, a questo Consiglio per il previsto parere – trattandosi di procedura ordinaria ex art. 17 circ. CSM 9/12/2015 – la richiesta presentata il 7/2/2024 dalla Dr.ssa Angelica Cardi, in servizio presso il Tribunale, di autorizzazione a svolgere l'incarico extragiudiziario di Esperto per il supporto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e degli Uffici di Gabinetto per la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel contesto del PNRR.

Non sussistendo le condizioni previste dagli artt. 14 e 16 della circ. 9/12/2015 per la procedura semplificata, si è correttamente adottata la procedura ordinaria prevista dal successivo art. 17.

Il dirigente ha correttamente trasmesso a questo Consiglio, ai sensi dell'art. 15, copia della richiesta, unitamente al proprio parere (favorevole), unitamente a tutta la documentazione a questo Consiglio.

Dalla prodotta lettera del Ministro risulta che l'incarico dovrà essere espletato a favore del Ministro per la Funzione Pubblica, quale "esperto per il supporto delle attività concernenti la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale e di fonti energetiche rinnovabili". L'attività sarà a titolo gratuito senza rimborso spese (che non è stato richiesto) e durerà fino alla scadenza del mandato governativo e, comunque, non oltre la durata del mandato del Ministro.

L'impegno complessivo è stimato in misura non superiore a 40 ore per semestre; potrà essere svolto anche a distanza e non è richiesta l'assidua presenza presso gli Uffici del Ministero.

Sono allegati i motivati pareri del Presidente del Tribunale e del Presidente di Sezione che confermano che il Magistrato, nel corso dell'anno precedente il deposito della richiesta, ed anche nel corrente anno, ha tenuto un livello di produttività non inferiore alla media della Sezione di appartenenza e non ha maturato ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento delle altre attività giudiziarie (come confermato anche dalla dichiarazione dell'Assistente Giudiziario e dalle statistiche pure allegate).

Il Magistrato ha dichiarato altresì di non svolgere altri incarichi extragiudiziali; di non essere nelle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 10 circ. 9/12/2015 e di non avere procedimenti penali, disciplinari o paradisciplinari in corso; di non svolgere funzioni di componente di Corte di Giustizia Tributaria e di non avere rapporti di qualsiasi natura con il soggetto conferente l'incarico.

La domanda si presenta correttamente formulata e, non sussistendo ragioni ostative all'assunzione dell'incarico, che non pare tale da interferire sulla produttività del Magistrato e del suo ufficio di appartenenza, si propone di esprimere, ai sensi degli artt. 15 e 17 della circ. CSM 9/12/2015 n. 22581, parere favorevole all'assunzione dell'incarico extragiudiziario da parte della Dottoressa Angelica Cardi del Tribunale di Vercelli.

TRIBUNALE DI VERBANIA. Decreto. in data 06/02/2024 avente ad oggetto: " Nomina temporanea a Magistrato Referente per l'informatica per il settore penale del Tribunale di Verbania."

In merito alla pratica n. 13 il Consigliere Monti relaziona quanto segue.

Con decreto in data 6/2/2024 il Presidente del Tribunale di Verbania ha provveduto, ai sensi dell'art. 2 co. 9 della Circ. del CSM del 6/11/2019 protoc. 18801/19, alla sostituzione della Dr.ssa Marianna Panattoni, Magrif del settore penale, a causa della astensione obbligatoria della stessa, dal

2/1/2024 al 2/6/2024, per maternità (e, quindi, per un periodo superiore a 30 giorni, il che impone la sostituzione).

Il Presidente ha individuato il sostituto nella persona della Dr.ssa Ines Maria Carabetta, che ha dato la sua disponibilità alla sostituzione per il periodo di assenza per maternità della Collega.

In data 1/2/2024 il RID Penale ha espresso parere favorevole. E' stato escluso qualunque esonero sull'attività giudiziaria.

Con integrazione in data 16/02/2024, il Presidente del Tribunale ha integrato il decreto 6/2/2024 fornendo – così come previsto dall'art. 6 co. 2 della circolare 6/11/2019 – adeguata e corretta motivazione al mancato riconoscimento dell'esonero (le ridotte dimensioni del Tribunale di Verbania e quindi, a maggior ragione, della Sezione penale, fanno giustamente ritenere che l'espletamento dell'incarico possa non essere eccessivamente oneroso e, peraltro, l'assenza per maternità della Collega rende già di per sé difficoltoso il rispetto degli obiettivi programmati).

Si propone pertanto di esprimere parere favorevole, essendo formalmente e sostanzialmente corretto il provvedimento in esame

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione del Consigliere MONTI;

ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,

rilevato che non sono state presentate osservazioni,

prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Si scollega il Consigliere MONTI.

TOMADA dott.ssa Irene, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara. Istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione a risiedere fuori sede.

Il Consiglio giudiziario,

sentita la relazione della Consigliera MUSSA

esprime parere favorevole.

Monitoraggio delle situazioni di potenziale incompatibilità rilevanti ai sensi degli artt. 18 e 19 Ordinamento Giudiziario e art. 2 legge guarentigie:

ART. 19

OMISSIS

Monitoraggio delle situazioni di potenziale incompatibilità rilevanti ai sensi degli artt. 18 e 19 Ordinamento Giudiziario e art. 2 legge guarentigie:

ART. 18

OMISSIS

Monitoraggio delle situazioni di potenziale incompatibilità rilevanti ai sensi degli artt. 18 e 19 Ordinamento Giudiziario e art. 2 legge guarentigie:

ART. 18

OMISSIS

Monitoraggio delle situazioni di potenziale incompatibilità rilevanti ai sensi degli artt. 18 e 19 Ordinamento Giudiziario e art. 2 legge guarentigie:

ART. 18

OMISSIS

Monitoraggio delle situazioni di potenziale incompatibilità rilevanti ai sensi degli artt. 18 e 19 Ordinamento Giudiziario e art. 2 legge guarentigie:

ART. 18

OMISSIS

Monitoraggio delle situazioni di potenziale incompatibilità rilevanti ai sensi degli artt. 18 e 19 Ordinamento Giudiziario e art. 2 legge guarentigie:

ART. 18

OMISSIS

TRIBUNALE DI IVREA. Decreto n. 4 V.T. in data 10/02/2024 avente ad oggetto: "Proposta di variazione tabellare urgente esecutiva nei limiti tabellari:

- Dott.ssa Federica Fabaro- riassegnazione ruoli
- Rideterminazione ruoli dott. Ghio; rideterminazione assegnazioni in materia lavoro; riassegnazioni materia civile contenzioso.

La Consigliera OLIVIERI relaziona quanto segue:

"Trattasi di variazione tabellare urgente necessitata dall'inizio dell'aspettativa per maternità a partire della dott.ssa Fabaro in servizio presso la sezione civile con ruolo di lavoro e previdenza.

Dato atto che la materia lavoro ad Ivrea è particolarmente impegnativa per i flussi con 911 fascicoli pendenti al 31 dicembre 2023 e che attualmente la materia è trattata da tre magistrati: dott. Favaro (366 fascicoli) e D'Amelio (313 fascicoli) in via esclusiva e Ghio (205 fascicoli) al 50%.

La materia sarà trattata da 2 giudici con attribuzione al 50% e del ruolo della dott.ssa Fabaro, per riequilibrare i ruoli, verranno attribuiti i primi 210 fascicoli a far data dall'inizio dell'aspettativa a partire dalla prima causa di trattazione al dott. Ghio e gli altri 136 alla dott. D'Amelio.

Per le nuove iscrizioni i primi 5 fascicoli dell'intera materia verranno attribuiti al Dott. Ghio e gli ulteriori 5 alla Dott. D'Amelio

Pertanto, la materia contenziosa civile non verrà più trattata dal dott. Ghio, e le nuove iscrizioni saranno attribuite 1 fascicolo ciascuno ai soli magistrati che la trattano la materia secondo le tabelle e cioè

Froio Stefania

Lorenzatti Federica

Papalia Meri

Petronzi Alessandro

Salustri Augusto

I fascicoli pendenti in materia civile contenziosa sono attualmente 133 circa e per 15, analiticamente indicate, sono fissate udienze di precisazioni delle conclusioni, queste saranno divise 1 tra i 5 giudici indicati seguendo l'ordine di data mentre la cause non fissate a decisione saranno riassegnate sulla base dell'intero ruolo a partire dalla prima udienza fissata tra i predetti giudici sempre nello stesso ordine e opereranno dalla data di inizio dell'astensione della dott. Fabaro o, se successiva, dalla data di approvazione della variazione tabellare da parte del CG.

Viene dato atto che la variazione è stata discussa nell'ambito di una riunione tenutasi in data 30 gennaio con i colleghi della sezione civile senza che siano emerse indicazioni diverse.”

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione della Consigliera OLIVIERI;

ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,

rilevato che non sono state presentate osservazioni,

prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE DI TORINO. Decreto n. 24 V.T. in data 08/02/2024 avente ad oggetto: “*Sezione Quarta Sezione Civile. Assegnazione degli affari. Proposta di variazione tabellare in via d'urgenza.*”

La Consigliera CASTELLINO espone:

. all'esito del concorso interno ordinario indetto nel mese di agosto 2023, col decreto 106/2023 sono state assegnate alla Sezione IV civile la dott.ssa Claudia Gemelli (subentrata nel ruolo della dott.ssa Di Donato, trasferita alla Sezione III Civile) con decorrenza dal 6.11.2023 e la dott.ssa Ester Marongiu (subentrata nel ruolo della dott.ssa Ferrero, collocata a riposo) con decorrenza dal 15.1.2024;

. i ruoli ex Di Donato ed ex Ferrero – pur numericamente equivalenti ai ruoli degli altri giudici (dott.ssa Bosco, dott.ssa Semini, dott. Moroni) - risultano essere più corposi con particolare riferimento ai procedimenti iscritti nel 2020 dettagliatamente elencati nel decreto 24/2024 per ciascun giudice;

. su segnalazione della Coordinatrice di Sezione dr.ssa Silvia Semini (nota del 2.2.2024) il Presidente col decreto in oggetto ha ritenuto necessario riequilibrare i carichi di lavoro al fine di assicurare la sollecita definizione dei procedimenti più risalenti ed evitare che i procedimenti di successiva iscrizione a ruolo (rispetto al 2020) vengano a loro volta, con effetto a catena, a superare i termini di cui all'art. 2, comma 2 bis L. n. 89/01 (cd. Legge Pinto); e ciò anche tenuto conto della comprensibile esigenza dei giudici provenienti da altre sezioni e appena subentrati nei rispettivi ruoli (appunto maggiormente gravati di cause più risalenti), di acquisire ex novo la conoscenza dell'organizzazione del proprio ruolo e delle materie specialistiche della sezione;

. al contempo il Presidente dà atto dell'attuale scopertura di organico della Sezione (per l'assenza del dr. Pochettino componente della commissione di concorso in magistratura e la perdurante mancata copertura del posto di Presidente di sezione) tale per cui non è possibile redistribuire i fascicoli più risalenti tra i giudici togati a loro volta gravati dal carico del ruolo e dell'arretrato;

. sentiti i giudici della sezione e acquisita la disponibilità dei GOP (ante D.Lvo n. 116/17) avv. Daniela Guerra e avv. Laura Gussoni, le quali stanno già gestendo i ruoli ex Castellino e Pochettino ad esaurimento, a trattare le cause rientranti nei limiti di cui all'art. 11 comma 6 lett. a) D.Lvo n. 116/2017, il Presidente del Tribunale nella VT 24/2024 così dispone:

a) assegnazione ai GOP Avv. Daniela Guerra e Avv. Laura Gussoni di n. 25 fascicoli RG 2020 giunti alla precisazione delle conclusioni (di cui 14 ruolo Marongiu e 11 ruolo Gemelli), che verranno definiti entro il corrente anno;

b) assegnazione ai GOP Avv. Daniela Guerra e Avv. Laura Gussoni di n. 16 fascicoli RG 2021 in istruttoria (di cui 6 ruolo Marongiu, 6 ruolo Gemelli e 4 ruolo Moroni), individuati sulla base dei criteri sopra indicati, per i quali i GOP provvederanno a terminare l'istruttoria, e faranno quindi precisare le conclusioni innanzi a sé e tratteranno la causa a decisione;

c) ripartizione dei fascicoli sopra individuati tra l'Avv. Daniela Guerra e l'Avv. Laura Gussoni secondo l'ordine decrescente di anzianità (quindi a cominciare dall'Avv. Guerra) in ragione di una ciascuna a cominciare da quella con numero di RG più risalente secondo lo schema di dettaglio contenuto nel decreto.

La VT prevede infine che i predetti GOP possano tenere due giorni di udienza a settimana, in presenza o con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., nelle date

già previste nel calendario interno vigente in Sezione e in quelle ulteriori che saranno individuate tenendo conto delle loro esigenze, nel rispetto della previsione dell'art. 3 D.Lvo n. 116/2017 secondo cui l'incarico di magistrato onorario "si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali";

Ciò premesso, la consigliera Castellino rileva che la VT risponde all'esigenza di funzionalità dell'ufficio nel perseguimento della primaria esigenza 'qualitativa' (mutuata dall'art. 167 Circ. Tabelle) di definire i procedimenti che abbiano superato - o siano altrimenti destinati a superare - i termini di cui all'articolo 2, comma 2 bis, legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. legge Pinto) e al contempo tiene conto della situazione di perdurante scopertura della sezione IV civile che legittima l'assegnazione ai Gop (ante L. 116/2017) di procedimenti civili nei limiti consentiti dalla normativa primaria; osserva inoltre che eventuali riequilibri 'quantitativi', ove necessario, potranno essere oggetto di 'successiva variazione tabellare, in prossimità dei trasferimenti previsti per il 15.4.2024' (di altro giudice proveniente da diversa sezione) come già oggetto di riserva nel precedente decreto 106/23; propone pertanto parere favorevole;

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera CASTELLINO;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Il Presidente, sentito il Segretario, dispone la secretazione delle pratiche dal n. 5 al n.10 dell'o.d.g.

Il Consiglio_all'unanimità approva il verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione del Consiglio viene sciolta alle ore 15.50.

IL SEGRETARIO
F.to Antonia Mussa

IL PRESIDENTE
F.to Edoardo Barelli Innocenti